

Edizione di venerdì 17 marzo 2017

ADEMPIMENTI

Modelli INTRASTAT: ritardi di marzo non sanzionabili

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Inesigibilità credito Iva a seguito di esdebitazione: compatibile col diritto UE

di **Marco Bomben**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Scambi black list: si applicano le sanzioni per il passato?

di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Immobili all'asta: regime agevolato esteso fino al 30 giugno

di **Raffaele Pellino**

CONTENZIOSO

Incombe sul contribuente la prova dell'inerenza della spesa

di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Modelli INTRASTAT: ritardi di marzo non sanzionabili

di **Alessandro Bonuzzi**

Eventuali **ritardi** di **trasmissione** dei **modelli INTRASTAT** relativi al mese di **febbraio**, da presentare entro il prossimo 27 marzo, **non** saranno **sanzionati**. Lo hanno annunciato ieri l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane con un **comunicato stampa** congiunto.

Si ricorda che, con [comunicato del 16 febbraio 2017](#), le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane) hanno reso noto che i soggetti passivi Iva tenuti alla **presentazione mensile** dell'**INTRA-2** dovevano inviare entro la relativa scadenza di febbraio il **modello** per gli **acquisti intracomunitari** di **beni** del mese di gennaio 2017.

La “retromarcia” era dovuta all'imminente conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), il quale ha previsto la **proroga** degli **obblighi** INTRASTAT vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 e, quindi, il ripristino dell'**obbligo per il 2017** di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, ossia di comunicazione degli elenchi acquisti (**INTRA-2**) mensili e trimestrali di **beni** e **servizi**.

Relativamente alla scadenza del mese scorso, il comunicato di ieri fa sapere che, osservando le indicazioni fornite dalle Agenzie, i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, **adempiuto correttamente** all'obbligo.

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti relativi al mese di febbraio, in scadenza nei prossimi giorni, viene rilevato che, con la conversione definitiva del D.L. 244/2016, occorre far riferimento ad un **mutato quadro giuridico**.

Pertanto, attesa la **ristrettezza dei tempi**, eventuali ritardi di trasmissione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, il cui termine ultimo è fissato il 27 marzo 2017, **non saranno sanzionati**.

Da evidenziare anche l'ulteriore messaggio – “di speranza” – contenuto nel comunicato che lascia intendere che verranno prese misure per **alleggerire** il **carico** degli **impegni**. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'Istat stanno, infatti, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla L. 19/2017, con l'obiettivo di ridurre significativamente la **platea dei soggetti obbligati** nonché le **variabili** oggetto delle comunicazioni INTRASTAT.

Al riguardo, saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà –

soprattutto – garantita **tempestiva comunicazione** delle **semplificazioni** previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle procedure informatiche.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Inesigibilità credito Iva a seguito di esdebitazione: compatibile col diritto UE

di **Marco Bomben**

La **procedura di esdebitazione** prevista dall'ordinamento nazionale, la quale consente a determinate circostanze di rendere **inesigibile il credito Iva vantato dall'erario**, è **compatibile con l'ordinamento UE** in materia di imposta sul valore aggiunto.

È questo il contenuto della **sentenza C-493/15** della Corte di giustizia depositata ieri.

Il caso sottoposto all'attenzione del giudice comunitario, riguarda un **imprenditore commerciale persona fisica, dichiarato fallito**, al quale è stata concessa dal tribunale **l'esdebitazione** con decreto del 14 aprile 2008. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente una cartella di pagamento con la quale chiedeva comunque **il pagamento a titolo d'imposta dell'Iva e dell'Irap per l'anno di imposta 2003, precedente all'esdebitazione**.

Come noto, l'[articolo 142 L.F.](#) intitolato proprio "**esdebitazione**", dispone che il fallito persona fisica possa essere **liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali** non soddisfatti a condizione che:

- abbia **cooperato con gli organi della procedura**, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- **non abbia in alcun modo ritardato** o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
- **non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti** la richiesta;
- **non abbia distratto l'attivo** o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- **non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta** o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Nel caso in analisi, il **problema interpretativo** sollevato dal giudice del rinvio riguarda la compatibilità della procedura descritta con il diritto dell'Unione – ed in particolare con

l'**articolo 4, paragrafo 3, TUE** e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva – laddove è espressamente previsto che gli **Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio**. Inoltre, il medesimo giudice paventa l'incompatibilità dell'esdebitazione con i vincoli in materia di "aiuti di Stato" previsti dall'ordinamento comunitario.

Come correttamente osservato dalla Corte, la procedura di esdebitazione viene concessa al fallito **soltanto nel rispetto di rigide condizioni** ed in particolare quando il **patrimonio del debitore risulta totalmente liquidato** e a condizione che lo stesso abbia **permesso di soddisfare almeno in parte i debitori concorsuali**.

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura in esame, l'[articolo 143 L.F.](#) consente allo Stato membro interessato, **detentore di un credito Iva** *"da un lato, di **emettere un parere sulla domanda del debitore** che chiede il beneficio di tale procedura, previamente alla decisione che statuisce su tale domanda, e, dall'altro, di **proporre un ricorso**, eventualmente, **contro la decisione che dichiara inesigibili i debiti Iva non integralmente soddisfatti**, conducendo ad un secondo controllo giurisdizionale"*.

Da tali argomentazioni, si evince come la procedura di esdebitazione risulti soggetta a condizioni rigorose che **offrono solide garanzie** con riferimento alla **riscossione dei crediti Iva**. Pertanto, si deve ritenere che *"essa non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'Iva e non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione"*.

Venendo alla presunta **incompatibilità della procedura in esame** con le norme **in materia di aiuti di Stato**, risulta utile ricordare che, per poter qualificare una misura nazionale come **"aiuto di Stato"** il diritto UE richiede che risultino realizzati i seguenti presupposti:

- l'intervento viene effettuato con **risorse statali**;
- l'intervento deve **poter incidere sugli scambi tra Stati membri**;
- il beneficio viene concesso selettivamente così da **favorire "talune imprese o talune produzioni"**.

Nel caso analizzato, il giudice comunitario non ha ravvisato alcuno dei predetti requisiti ritenendo pertanto che la procedura di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare **"non può essere qualificata come aiuto di Stato"**.

Infine, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, la Corte di giustizia UE, nella causa C-493/15 depositata ieri, ha concluso che *"il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che **non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili in applicazione**" della procedura di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare*.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Scambi black list: si applicano le sanzioni per il passato?

di **Marco Bargagli**

Come noto, la **legge di Stabilità 2016** ha **abrogato le disposizioni** che **rendevano indeducibili**, dal reddito di impresa, i **costi sostenuti** nell'ambito delle **transazioni economiche e commerciali** intrattenute con fornitori residenti in **Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato**.

Nello specifico, per **agevolare gli scambi internazionali**, il legislatore **ha eliminato** nel nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i commi da 10 a 12-*bis* dell'[articolo 110 del Tuir](#).

Simmetricamente, **a partire dal 2016**, i costi *black list* **sono deducibili dal reddito d'impresa** in base alle **norme generali** previste per i **componenti del reddito d'impresa** ex [articolo 109 del Tuir](#), a norma del quale i ricavi, le spese e gli altri **componenti positivi e negativi** concorrono a formare il reddito **nell'esercizio di competenza** e sulla base dei noti principi di **inerenza, certezza ed obiettiva determinabilità**.

Tuttavia, **l'eliminazione del regime speciale di indeducibilità** dei "costi *black list*", compreso **l'obbligo di indicazione nella prescritta dichiarazione dei redditi**, non è stata **formalmente accompagnata** dall'abrogazione della norma che **sanziona l'inadempimento dichiarativo** (ex [articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997](#)).

Per tale motivo, **risulta indispensabile** per il contribuente valutare **l'operatività della sanzione eventualmente irrogata** con provvedimento **non ancora definitivo**, relativamente ai **periodi d'imposta in cui ancora rilevava l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione**, ossia per le annualità **2012, 2013, 2014** incluso il **2015** per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**.

Sulla base di una **prima valutazione**, si potrebbe ritenere che la sanzione **non risulti applicabile** sulla base del principio del c.d. *favor rei* di cui all'[articolo 3 del D.Lgs. 472/1997](#), tenuto conto che **è stato eliminato l'obbligo di indicazione** dei costi *black list*, a cui era correlata la **relativa sanzione**.

In merito, la [circolare del Ministero delle Finanze n. 180 del 10 luglio 1998](#) ha previsto che come **logica conseguenza dell'abolizione**, nel settore **sanzionatorio tributario non penale**, della **regola dell'ultrattività**, il [comma 2 dell'articolo 3 del citato D.Lgs. 472/1997](#) stabilisce che, **salvo diversa previsione di legge**, nessuno può essere **assoggettato a sanzioni** per un fatto che in base ad **una legge sopravvenuta non costituisce più violazione punibile**. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, **non trattandosi di un principio di rango costituzionale** lo stesso può

essere **derogato dalla legge**. La particolare circostanza può accadere quando le **previsioni sanzionatorie siano legate a circostanze eccezionali** che ne rendano probabile una **limitata efficacia temporale**. In tal caso, infatti, il *favor rei* si tradurrebbe nell'**impunità del soggetto**, in grado di prevedere agevolmente **l'abrogazione della disposizione sanzionatoria**.

L'annosa questione **è stata recentemente risolta** dall'Agenzia delle Entrate la quale, nella [circolare 39/E/2016](#), ha confermato **l'applicazione delle sanzioni anche per il passato**.

Il **citato documento di prassi**, facendo testualmente riferimento a quanto affermato dalla **Corte di Cassazione** nella [sentenza n. 6651 del 21 gennaio 2016](#), ha posto in evidenza che **non assume rilevanza lo ius superveniens** rappresentato dalla **norma abrogativa della disciplina in esame** stante l'**irretroattività** prevista in linea generale **dall'articolo 11 delle preleggi**, nonché dalla **specifica disciplina transitoria** di cui all'[articolo 1, comma 144, della legge di Stabilità 2016](#), il quale prevede che: *"le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015"*.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, sulla base di tale disciplina transitoria, **non può essere invocato neanche il principio del favor rei**, previsto nel nostro sistema tributario nell'ambito delle **disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative** per le violazioni di norme tributarie.

Infatti, sulla base della **normativa prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. 472/1997** il **principio generale del favor rei** può **essere derogato** dal legislatore solo con una **espressa previsione di legge**.

In buona sostanza, gli ermellini **hanno confermato l'esercizio di tale potere di deroga** da parte del legislatore, **prevedendo l'irretroattività delle norme più favorevoli**.

Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ritiene che, con **riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2016**, **potranno essere applicate** sia la **sanzione** prevista per l'**omessa separata indicazione dei costi black list**, sia la sanzione per **dichiarazione infedele** qualora i costi sostenuti fossero considerati **totalmente o parzialmente indeducibili** in assenza delle **due esimenti** in precedenza previste dall'[articolo 110, comma 11, del Tuir](#).

OneDay Master

**LE NORME POSTE A CONTRASTO DEI PARADISI FISCALI
E LA NUOVA CFC**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Immobili all'asta: regime agevolato esteso fino al 30 giugno

di Raffaele Pellino

Più tempo alle imprese per beneficiare **dell'agevolazione fiscale riguardante i trasferimenti di immobili nell'ambito delle vendite giudiziarie**. La Legge di Bilancio 2017, infatti, nel modificare l'[articolo 16 del D.L. 18/2016](#), ha **prolungato la validità della norma agli atti emessi fino al 30/06/2017** nonché **aumentato a 5 anni** (in luogo dei precedenti 2 anni) **il periodo entro il quale va effettuato il "ri-trasferimento"** dell'immobile acquisito con imposizione indiretta agevolata. Ove non si realizzi la condizione del "ri-trasferimento" entro il termine quinquennale, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi moratori.

Agevolazione per vendite giudiziarie alle imprese

Come noto, l'[articolo 16 del D.L. 18/2016](#) ha introdotto un'agevolazione fiscale a favore **delle imprese che acquistano immobili** (sia abitativi che strumentali) **nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare** (di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV c.p.c.) ovvero di una procedura di vendita di cui all'[articolo 107 del RD 267/1942](#) (legge fallimentare). Tali atti, secondo la nuova formulazione della norma, **sono assoggettati "alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni"**.

Pertanto, la sola condizione prevista ai fini del beneficio è che l'acquirente si impegni, dichiarandolo in atto, a ri-trasferire l'immobile acquistato all'asta giudiziaria entro 5 anni.

Si ricorda che detta disciplina agevolativa:

- riguarda gli atti ed i provvedimenti recanti il **trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili** (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù);
- **trova applicazione fino al prossimo 30 giugno 2017** (termine prorogato rispetto all'originario 31/12/2016).

Tuttavia, laddove l'acquirente dell'immobile **non provveda al "ri-trasferimento"** dello stesso nel termine quinquennale, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale tornano ad essere dovute nella misura "ordinaria"** ed è dovuta una sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sul punto, si fa presente che la [circolare AdE 27/E/2016](#) ha precisato che: *“analogamente a quanto previsto in materia di “prima casa”... qualora **il contribuente** si trovi nella condizione di non poter o voler rispettare l’impegno assunto, **può**, in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazione, **rivolgere apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate**, secondo le procedure previste dalle risoluzioni 102/E e 115/E del 2012, **al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi**”*. Diversamente, qualora si realizzi la decadenza dall’agevolazione: *“l’interessato che intende avvalersi **dell’istituto del ravvedimento operoso**, presenta apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione. Al riguardo, si precisa che i diversi termini a cui l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ricollega differenti riduzioni delle sanzioni, decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione”*.

Agevolazione vendite giudiziarie “prima casa”

Tenuto conto della nuova formulazione della norma, appare opportuno ricordare che **la medesima agevolazione** (imposte di registro, ipo-catastali in misura “fissa”) **è applicabile anche ai soggetti che “non svolgono attività d’impresa”** purché in capo all’acquirente dell’immobile all’asta **ricorrono le condizioni previste per la “prima casa”** ([Nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986](#)).

Restano ferme le ordinarie disposizioni previste in caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto previste per la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.

Anche per tale fattispecie, la legge di Bilancio 2017 **ha esteso al 30/06/2017** il periodo entro cui è possibile beneficiare dell’**imposizione indiretta agevolata**, mentre non opera la condizione del “ri-trasferimento” entro il quinquennio in quanto concernente le sole vendite a favore di imprese.

Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL COMMERCIALISTA NEL RUOLO DI
PROFESSIONISTA DELEGATO NELLE VENDITE IMMOBILIARI**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Incombe sul contribuente la prova dell'inerenza della spesa

di Angelo Ginex

In tema di imposte sui redditi ed Iva, **l'inerenza esige la sua concreta strumentalità all'impresa**, sicché il contribuente assolve il relativo **onere probatorio**, che su di lui incombe, con la sola **prova di funzionalità agli obiettivi d'impresa**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1544](#).

La controversia trae origine dalla **impugnazione di un avviso di accertamento**, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini Ires, Iva ed Irap relativamente al periodo di imposta 2004, che veniva **respinta** dalla competente Commissione tributaria provinciale.

Il contribuente proponeva **appello** avverso la sentenza dei Giudici di primo grado, che veniva **parzialmente accolto** dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** ed il contribuente resisteva mediante **controricorso e ricorso incidentale**, evidenziando la **confusione**, da parte del giudice di appello, **tra la legittimità della spesa e l'inerenza del costo**.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito innanzitutto alcuni **concetti fondamentali in tema di inerenza di un costo** in ambito di imposte dirette **e di deducibilità** della relativa imposta sul valore aggiunto.

Infatti, si legge testualmente che *“Ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, l'inerenza quale requisito di deducibilità del costo è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché **il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile** non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, quanto **per la correlazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili**”* (cfr., [Cass., sentenza n. 1465/2009](#); [Cass., sentenza n. 4041/2015](#)).

Inoltre, *“Ai fini dell'Iva, l'inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenzino una **concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa**”* (cfr., [Cass., sentenza n. 25986/2014](#); [Cass., sentenza n. 5860/2016](#)).

Chiarito ciò, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, in tema di imposte sui redditi ed Iva, **l'onere di provare l'inerenza e la coerenza economica della spesa**, laddove vi sia una contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, **incombe al contribuente**, il quale assolve tale onere, non con la sola prova di legittimità dell'erogazione (*rectius*, della spesa), ma con una specifica **prova di funzionalità agli obiettivi d'impresa**.

Ciò sulla base del concetto stesso di **inerenza** (precedentemente rappresentato), intesa quale requisito di deducibilità e detraibilità del costo, che esige la sua **concreta strumentalità all'impresa** (ovvero, la sua stretta **correlazione** con una **attività d'impresa** potenzialmente idonea a produrre utili), e non la sola legittimità della spesa.

Da ciò ne è derivato l'**accoglimento del ricorso incidentale** del contribuente, nonché la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

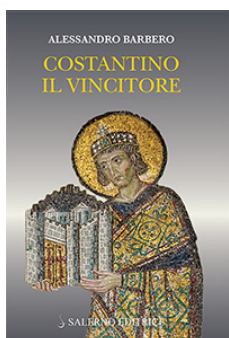
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Costantino il vincitore



Alessandro Barbero

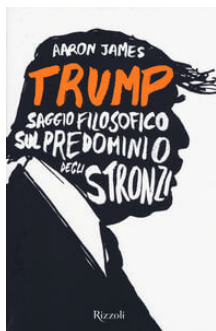
Salerno editrice

Prezzo – 49,00

Pagine – 852

Costantino è il primo imperatore cristiano. È il sovrano che si è convertito prima della battaglia di Ponte Milvio, dopo aver visto in cielo la croce con la scritta *In hoc signo vinces*, e che ha messo fine alle persecuzioni, concedendo libertà di culto ai cristiani. Ma cosa sappiamo realmente di lui? Dall'ultimo dopoguerra fra gli storici si è diffuso un clima di ammirazione e di ossequio verso uno dei protagonisti del periodo tardo antico. Alessandro Barbero in questo libro contesta alla recente storiografia un'inquietante mancanza di spirito critico, sia nei toni celebrativi con cui presenta la figura dell'imperatore, sia nell'ingenuità con cui accetta come autentiche fonti che meriterebbero un approccio ben più scettico e che, in realtà, se prese alla lettera – lungi dal giovare alla immagine di Costantino – dipingerebbero il profilo poco edificante di un tiranno disturbato.

Trump – Saggio filosofico sul predominio degli stronzi



Aaron James

Rizzoli editore

Prezzo – 16,00

Pagine – 144

Aaron James è il massimo teorico mondiale della stronzaggine. Come ha dimostrato nel suo libro precedente, *Stronzi*. Un saggio filosofico, si definisce tecnicamente stronzo “l’individuo che, nell’ambito delle relazioni interpersonali, si arroga in modo sistematico privilegi che non gli competono, sulla base di un inossidabile (ed erroneo) senso di superiorità che lo rende immune alle recriminazioni di altri soggetti”. Oggi James prosegue la sua ricerca filosofica sull’irresistibile ascesa di questa categoria concentrandosi sul nuovo presidente americano, Donald Trump. Come ha fatto a sedurre gli elettori? Perché non riusciamo a staccare lo sguardo da lui, stupiti, sconcertati, scossi e divertiti nello stesso tempo? E ancora: quali caratteristiche specifiche deve avere uno stronzo per ottenere simili risultati in modo tanto spettacolare? Delle molte specie che fanno parte dell’ecosistema degli stronzi, Trump, esattamente, a quale tipo appartiene? E questo gli conferisce o no i requisiti per occupare la più alta carica politica del più potente Stato del mondo? E, soprattutto, che rischi può rappresentare – e magari quali vantaggi può portare – la presidenza Trump per la democrazia? Rispondere a queste domande significa guardare dentro se stessi, riflettere sui fondamenti del nostro contratto sociale, indagare la natura dell’ordine e dell’autorità in una democrazia moderna.

La regola dei pesci



Giorgia Scianna

Einaudi

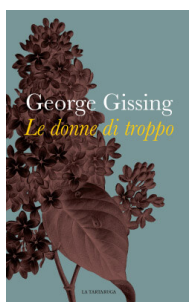
Prezzo – 17,00

Pagine – 200

Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo viene travolto da una scoperta che lascia tutti senza fiato: quattro ragazzi, gli unici maschi della quinta C, sono spariti. Erano in vacanza in Grecia, ma dal 22 luglio nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario della Farnesina viene incaricato di assistere i genitori nel tentativo di capire cosa sia successo, uno dei quattro torna a casa, illeso ma chiuso in un mutismo inattaccabile. Fra di loro c'era un patto, e romperlo significherebbe tradire la fiducia degli altri.

Dopo aver raccontato gli adolescenti in un romanzo che ha fatto il giro delle scuole di mezza Italia – *Qualcosa c'inventeremo* –, Giorgio Scianna sceglie di esplorare, senza mai giudicare, la complessa realtà di chi ha diciotto anni oggi. Perché è quella l'età in cui si prendono le misure di se stessi e del mondo, in cui la sete d'avventura si muove verso direzioni impensabili. La ribellione può assumere molte forme, tante quante sono le speranze. La regola dei pesci possiede il dono rarissimo di parlare a tutte le generazioni, rimanendo in perfetto equilibrio fra la cronaca più recente e il romanzo di formazione. Con una voce sincera e tersa, l'autore immagina che cosa può accadere quando un grido d'aiuto rimane inascoltato. «I pesci riescono a muoversi tutti insieme senza scontrarsi e senza perdere nessuno. Basta fidarsi del movimento degli altri».

Le donne di troppo



George Gissing

Baldini e Castoldi

Prezzo – 18,00

Pagine – 480

Londra, fine Ottocento. Un gruppo di donne cerca di organizzarsi per ottenere dignità e indipendenza economica nella capitale vittoriana. Non sono rivoluzionarie, non lottano ancora per il suffragio: ma vogliono poter lavorare per arrivare a sposarsi, in caso, per amore e non per bisogno. Dalle premesse classiche del marriage plot (una giovane bella e nubile appena arrivata nella grande città; un dandy intraprendente in cerca dell'amore; una donna bruttina ma di gran carattere decisa a seguire le proprie idee) si sviluppa una serie di equivoci ferocemente realistici, destinati a finire nell'unico modo in cui può finire un romanzo che vuol fare i conti con la realtà: con uno schianto.

Andare per teatri



Nicola Fano

Il Mulino

Prezzo – 12,00

Pagine – 168

L'Italia è forse l'unico paese occidentale che ospiti teatri di ogni epoca: vederli equivale a ripercorrere l'intera storia del teatro. Mirabili teatri greci come quello di Siracusa e altrettanto ben conservati teatri romani, teatri rinascimentali come l'Olimpico di Vicenza e il teatro di Sabbioneta, teatri barocchi come La Pergola di Firenze, magnifiche sale settecentesche, dal Teatro Argentina a Roma alla Scala a Milano. Non mancano miriadi di teatrini di Palazzo e splendidi teatri novecenteschi, dal liberty puro dello Jovinelli di Roma ai numerosi teatri multifunzionali odierni. Fregi, piante delle sale, macchinari d'epoca, foyer e camerini recano traccia delle società che quei luoghi hanno frequentato condividendone l'immaginario.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)